

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E SITUAZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI*

I. INTRODUZIONE: PRECISAZIONE DEL TITOLO

Il titolo, «Amministrazione della giustizia e situazione dei tribunali ecclesiastici», va compreso nell'unità delle due parti. In particolare la seconda parte «situazione dei tribunali ecclesiastici» vuole offrire la prospettiva alla prima parte «Amministrazione della giustizia». Non si tratta pertanto di proporre un discorso generale sulla giustizia nella Chiesa, ma di riflettere su di essa a livello di fatto, in base alla condizione dei luoghi nei quali la giustizia viene attuata, ossia nei tribunali. Si tratta pertanto di verificare la situazione dei tribunali ecclesiastici, per avere almeno un'idea di come in essi di fatto si attua il compito della giustizia. Un quadro amplissimo che dovrebbe abbracciare i diversi tipi di giudizi che l'ordinamento giuridico canonico conosce.

Il can. 1400, § 1 determina l'oggetto del giudizio. Vengono indicati i diritti delle persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare¹ oppure i fatti giuridici da dichiarare², ma anche i delitti, in ordine alle pene da infliggere o da dichiarare³.

Quanto alle controversie sorte da un atto della potestà amministrativa, il codice afferma che esse possono essere portate solo davanti al superiore o al tribunale amministrativo⁴. In quanto esse sono portate davanti al Tribunale amministrativo rientrano anch'esse nell'ordine giudiziario e quindi toccano il tema dell'amministrazione della giustizia.

Tutto questo vastissimo campo rientra pertanto nel nostro titolo. Cosa per noi assolutamente impossibile. Va poi anche rilevato che di fatto il campo in cui normalmente i tribunali ecclesiastici sono maggiormente, anzi quasi esclu-

* Este estudio fue presentado en el XVIII Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro.

1 «personarum physicarum vel iuridicarum iura perseguenda aut vindicanda».

2 «vel facta iuridica declaranda».

3 «delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam».

4 «deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tribunal administrativum».